



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
✓ Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 0111704 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

Capitolato per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale periodo 1 settembre 2023 – 31 luglio 2028.

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

CIG: 9864125575

La presente procedura è conforme a quanto previsto dalla L. Regionale n. 7 del 2020, che per l'affidamento dei servizi educativi prevede: l'espletamento di procedure di evidenza pubblica che favoriscano il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni; il rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Tipo di appalto

- Appalto di servizi;
- CPV:85320000-8

Il presente atto, contiene il Capitolato d'oneri relativo all'appalto avente ad oggetto la gestione del servizio educativo dell'Asilo nido comunale con integrata Classe Primavera, come meglio specificato di seguito. L'affidamento in oggetto avverrà attraverso la procedura aperta a rilevanza europea ai sensi dell'art. 35 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 (nel prosieguo, "Codice") e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto all'art. 95, comma 3 del Codice.

Il Comune di Lanuvio indice procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale e della classe primavera per il periodo 01/09/2023 – 31/07/2028 (n.55 mesi). I servizi educativi, ubicati in Via Salvo D'Acquisto n. 20, in locali a loro totalmente dedicati, ospitano 44 bambini divisi nelle seguenti sezioni

⇒	Sezione lattanti	(3-12 mesi) n. 14 bambini
⇒	Sezione divezzi	(13-24 mesi) n. 14 bambini
⇒	Sezione Primavera	(25-36mesi) n. 16 bambini

L'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato dovrà essere assicurato tramite **l'impiego delle figure professionali** appresso indicate:

- Educatori sez. lattanti e divezzi: almeno uno ogni sette bambini;
- Sezione Primavera: un educatore ogni dieci bambini
- Addetti ai servizi generali: uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Per quanto riguarda i titoli professionali degli educatori, gli stessi dovranno essere comprovati da diplomi ed attestati rilasciati da istituti pubblici, parificati o comunque legalmente riconosciuti, per lo specifico settore di utilizzazione.

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2020 e norme richiamate, possono accedere ai posti di educatore dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 12/2021 della Regione Lazio, e norme in esso richiamate, per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017: maestra d'asilo; vigilatore d'infanzia; puericultrice; assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia; abilitazione magistrale; maturità professionale di assistente di comunità infantile; maturità tecnica femminile; liceo socio pedagogico; laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento; laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

Per ciò che attiene i compiti del personale educativo ed ausiliario vale quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2020 e all'art. 5 del Regolamento sopra indicato.

Per la formazione continua in servizio vale quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale del Lazio n. 7/2020.

Il soggetto gestore dovrà, prima della stipula del contratto, comunicare il nome del responsabile o coordinatore del servizio.

Oltre al Coordinatore, il soggetto gestore dovrà istituire la figura del coordinatore pedagogico con possesso di laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche e titoli equipollenti.

Dovrà comunicare in seguito l'elenco del personale in servizio ed ogni eventuale variazione.

Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare il servizio con personale idoneo sotto il profilo sanitario e professionale secondo le vigenti norme di legge.

Le idoneità sanitarie dovranno essere comprovate da certificazioni delle ASL.

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2020, secondo comma, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico professionali, comprovate da idonea documentazione e da idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP.

Tutti coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o avere procedimenti penali in corso per i reati di cui all'art. 25 della legge regionale n. 7/2020 (Requisiti di onorabilità)

Il soggetto gestore si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

A tal fine dovrà indicare quale responsabile della privacy il Coordinatore.

La presenza del personale previsto in organico nell'asilo nido deve essere sempre mantenuta al completo. In tal senso va assicurato il funzionamento del servizio con l'istituto delle supplenze.

Dovranno inoltre essere assicurati interventi individualizzati secondo un progetto assistenziale/educativo condiviso con le famiglie ed il servizio specialistico pubblico per i bambini con certificazione di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) e/o percettori di assegno di frequenza, finalizzati al recupero funzionale, alla socializzazione e all'integrazione sociale.

Il personale dovrà essere munito durante il servizio, di camice e ogni capo di abbigliamento occorrente per l'igiene fornito dal soggetto gestore.

Il soggetto gestore si impegna ad assumere il personale che ha già prestato servizio con caratteristiche simili al 31.07.2023 nel pieno rispetto dell'art. 37 del contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali compatibilmente con i requisiti di professionalità richiesti dal presente capitolato.

Il personale in forza a far data dall'inizio del servizio, dovrà essere mantenuto in servizio, dal soggetto gestore, salvo gravi e/o motivati elementi contrari.

Il soggetto gestore si impegna a sostituire il personale che non rispondesse più alle esigenze contrattuali stabilite dal presente capitolato.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente capitolato non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato

APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO: Il soggetto gestore è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, in servizio, tutte le norme previste da uno dei contratti nazionali di categoria, sia per la parte normativa che per quella economica.

ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI: Il soggetto gestore dovrà osservare tutte le norme relative ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, nonché a adempiere a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi a suo carico per tutto il personale comunque utilizzato, in particolare è tenuta alla scrupolosa osservanza della L. n. 327/2000 e della L. n. 142/2001.

Obiettivi e caratteristiche del servizio

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di ASILO NIDO COMUNALE e annessa SEZIONE PRIMAVERA, per il previsto numero massimo di 44 (quarantaquattro) utenze, inteso come "servizio educativo" d'interesse pubblico che nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione e nel rispetto della legge regionale 16 giugno 1980 n. 59 e s. m. e i., della L. Regionale n. 7/2020 e del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 28/07/2022. All'interno del servizio nido comunale è attiva la Sezione Primavera che accoglie n. 16 posti per bambini di età compresa fra i venticinque e i trentasei mesi.

Per la realizzazione del servizio l'Amministrazione Comunale mette a disposizione del soggetto gestore la struttura di proprietà comunale, sita in Lanuvio, Via Salvo D'Acquisto, 20 appositamente costruita e dedicata in via esclusiva al servizio educativo, dotata al suo interno di un locale cucina destinato alla preparazione dei pasti per gli utenti, autorizzato ai sensi di legge.

Nulla è dovuto dal soggetto gestore per l'utilizzo della suddetta struttura.

a) Destinatari del servizio sono i bambini/e che hanno compiuto 3 mesi al momento dell'ingresso all'asilo nido e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno

compiuto i 3 anni di età (salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della L. Regionale n.7 del 5 agosto 2020), residenti o che abbiano un genitore che presti attività autonoma o subordinata nel territorio di questo Comune ai sensi del Regolamento Comunale di gestione dell'Asilo Nido comunale, per un numero massimo di 44 (QUARANTAQUATTRO) utenti comprensivi di n. 16 posti della Sezione Primavera.

Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psicofisica, né differenza di razza, religione o simili.

Ai sensi dell'art. 3 punto 2 del regolamento comunale, è ammesso l'inserimento dei bambini non residenti con le modalità ivi previste dallo stesso regolamento. Nessun compenso verrà corrisposto al soggetto gestore con fondi comunali. L'Ente provvederà a corrispondere al soggetto gestore del servizio l'importo delle rette dei non residenti trattenendo una cifra stabilita dalla Giunta Comunale per l'uso della struttura.

Il soggetto gestore dovrà tenere la registrazione delle presenze giornaliere ed orarie dei bambini.

b) Finalità

Il servizio persegue le seguenti finalità:

- Concorrere alla costruzione dell'identità ed alla creazione di un vissuto etico, sociale, ludico e affettivo particolarmente significativo per il bambino/a da elaborare e confrontare con le famiglie;
- Offrire al bambino/a la possibilità di socializzare con la realtà che lo/a circonda;
- Verificare e migliorare costantemente il «Progetto nido» coinvolgendo le famiglie ed i servizi educativi e sanitari del territorio per creare una rete psicopedagogica e sanitaria di supporto alla coppia genitoriale;
- Favorire l'accesso e la permanenza nel mondo lavorativo offrendo pari opportunità di inserimento sociale;
- Concorrere al potenziamento delle competenze genitoriali in sinergia con gli altri enti e istituzioni;

c) Calendario e orario

Il servizio dovrà funzionare almeno 11 (undici) mesi all'anno da gennaio a luglio e da settembre a dicembre.

L'orario, articolato su 5 giorni, dovrà garantire almeno 10,30 (dieci ore e trenta minuti) di servizio giornaliero, dalle ore 7:00 alle 17:30; dal Lunedì al Venerdì.

L'asilo nido potrà rimanere chiuso per massimo n. 5 giorni durante gli undici mesi. Le specifiche date di chiusura verranno individuate nell'ambito del Comitato di gestione e approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere svolto prevedendo un'ora di compresenza delle educatrici in ogni sezione durante l'ora del pranzo, salvo offerte migliorative proposte dalla ditta in sede di gara.

d) Criteri di gestione

Sarà assicurata una corretta gestione sociale, come previsto dalla L. R. n. 59/80 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Comunale di gestione, attraverso i seguenti Organi:

- ⇒ Assemblea dei genitori;
- ⇒ Comitato di gestione;
- ⇒ Gruppo educativo (chiamato ad elaborare il progetto educativo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 7/2020);

Ognuno con le proprie specifiche attribuzioni e compiti indicati nella Legge Regionale n.7/2020 e nel vigente Regolamento comunale.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore dei servizi educativi sarà tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge

Regionale n. 7 del 2020, dal Regolamento Regionale di attuazione e integrazione della Legge Regionale n.7/20 e dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 28/07/2022.

Il soggetto gestore tutela le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che preveda in particolare quanto indicato all'art. 25 della legge regionale n. 7/2020.

Il soggetto gestore è chiamato a dotarsi di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Il soggetto gestore si dota della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti con le indicazioni contenute nell'art.29 della legge regionale n. 7 /2020.

RELAZIONI DI SERVIZIO: Il soggetto gestore avrà l'obbligo di relazionare per iscritto, ogni sei mesi, sull'andamento del servizio all'Amministrazione Comunale. L'ufficio dei servizi sociali, effettuerà le necessarie verifiche in ordine al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e di quant'altro espressamente indicato nel presente capitolato e nel progetto educativo proposto dal soggetto gestore nell'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto.

SPESE: Gli oneri di manutenzione ordinaria dell'edificio e degli spazi circostanti sono a carico del soggetto gestore. La manutenzione straordinaria dell'edificio è a carico dell'Amministrazione Comunale. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi è a carico del soggetto gestore. Nel periodo di consegna delle strutture saranno a carico del soggetto gestore i consumi di energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, canoni e costo dell'uso del telefono, previa voltura delle relative utenze, nonché tassa rifiuti. Sono altresì a carico del soggetto gestore il materiale ludico e le derrate alimentari. Si specifica che la fornitura di frutta e verdura dovrà essere fresca. La fornitura dei pannolini è invece a carico delle famiglie.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario i costi di pubblicità legale relativi alla procedura di gara.

CONSEGNA STRUTTURA: Il soggetto aggiudicatario, in contraddittorio con l'Ente, assumerà la custodia dell'edificio adibito al servizio, tramite apposito verbale di accettazione dello stato dei luoghi.

ACCREDITAMENTO: Il soggetto gestore si impegna a richiedere, subito dopo l'affidamento del servizio, un "Nuovo accreditamento" a suo nome attraverso il Portale Regionale SIRSE secondo le modalità indicate nella D.G.R. Lazio n. 964/2022.

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI: È fatto obbligo al soggetto gestore di dotarsi di apposito ed adeguato contratto assicurativo a copertura dei danni eventualmente causati al Comune proprietario ed a terzi anche in relazione all'uso degli edifici e dei relativi arredi e attrezzature.

Il soggetto gestore provvederà a proprie spese per danni che possono verificarsi sia alle strutture, arredi ed attrezzature a causa di una non corretta utilizzazione.

Il soggetto gestore dovrà osservare tutte le norme relative alle assicurazioni e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sarà obbligo del soggetto gestore adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati.

Il soggetto gestore risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati. Il soggetto gestore è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e risponderà direttamente per danni a persone o cose

causati dagli stessi. In ogni caso è fatto obbligo al soggetto gestore di sottoscrivere apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e morte per tutti i bambini accolti nell'asilo nido. All'uopo il soggetto gestore dovrà stipulare separate polizze assicurative congrue rispetto agli standard assicurativi vigenti e assimilabili ai seguenti parametri:

1. Assicurazione per danni presso terzi del valore di euro 1.000.000 minimo con riferimento esplicito al presente appalto;
2. Assicurazione per il personale e per i bambini dell'asilo con apposita polizza che esoneri l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
 - polizza responsabilità civile massimali euro 1.000.000;
 - polizza infortuni con i seguenti massimali complessivi per n. 44 utenti:
 - morte euro 3.408.615,76
 - invalidità permanente euro 6.817.228,44 senza scoperti o franchigia;
 - invalidità temporanea: diaria giornaliera di euro 1.136,08.

Rimane espressamente convenuto che il soggetto gestore, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale ed il suo personale e che resterà a carico del soggetto gestore il risarcimento dei danni.

ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del contratto sono a carico del soggetto gestore. L'IVA è a carico dell'Amministrazione Comunale nella misura prevista dalla legge.

SUBAPPALTO: È vietata ogni forma di subappalto: è vietato cedere o subappaltare la fornitura assunta con il presente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'amministrazione comunale salvo maggiori danni accertati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esaminare la possibilità di subappalto della fornitura, per cause di forza maggiore e di concedere o meno l'autorizzazione per un periodo limitato, a sua totale discrezione.

SCIOPERO: In caso di sciopero dei dipendenti del soggetto gestore, lo stesso è tenuto a comunicare con n. 5 giorni di anticipo il disservizio.

Gli obblighi sopra indicati vincolano il soggetto gestore indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, natura, industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimissione e da ogni altra sua qualifica giuridica.

SICUREZZA (D.LGS N. 81/2008 E S.M I.): Il soggetto gestore, dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione. Il soggetto gestore assume ai fini dell'appalto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. E' tenuto ad assicurare, altresì, il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

PENALITA'/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

Nel caso di inadempienze della convenzione, l'Ente Locale è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze evidenziate, dando un tempo massimo per la rimozione delle medesime.

In particolare la contestazione di addebiti dovrà essere notificata a mezzo PEC, con termine di controdeduzione di giorni 15.

Trascorso il termine, qualora il soggetto gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze l'Ente Locale provvede alla risoluzione della convenzione stessa.

Qualora le controdeduzioni addotte dal commissionario non saranno ritenute valide potrà essere disposto il trattenimento del 10% del compenso dovuto per il mese in corso. Tre contestazioni e relativo trattenimento avvenute nell'arco di durata della convenzione danno diritto alla risoluzione della medesima.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza del responsabile che provvede con atto motivato.

Il contratto, oltre ai casi indicati ai precedenti commi e alle voci sub-appalto e sicurezza, è altresì risolto, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei casi seguenti:

1. Gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
2. La sospensione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
3. Fallimento del soggetto gestore.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato all'impresa aggiudicataria. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Al soggetto gestore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione detratte le penalità le spese dei danni.

Nei sopradetti casi di risoluzione del contratto e comunque alla scadenza naturale dello stesso il soggetto gestore si assume i seguenti obblighi:

- riconsegna dei locali e dei beni mobili in essa contenuti all'Ente proprietario nelle medesime condizioni di cui alla consegna, salvo la normale usura;
- riconsegna all'Ente titolare del servizio di tutta la documentazione relativa ai singoli utenti e comunque di tutta la documentazione in possesso della ditta a causa del servizio contenente dati sensibili;
- concordare e predisporre le attività utili al passaggio delle utenze alla nuova ditta al fine di evitare aggravamento di spese a carico della struttura (quali nuovi allacci ecc.)

L'inosservanza di tali obblighi comporterà rivalsa per l'Ente fino alla concorrenza del disagio economico derivante e dei danni cagionati.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolato l'Amministrazione Comunale, potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché della cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nel capitolato determina la risoluzione di diritto dello stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con il soggetto gestore.

Il soggetto gestore ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima

utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con il soggetto gestore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento al soggetto gestore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 55 % del valore della transazione stessa.

PRIVACY

Il soggetto gestore è obbligato a custodire, a non diffondere e comunque a gestire i dati personali e sensibili inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, secondo quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 679/2016 e recepito dal D.lgs. n. 101/2018 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Sarà a carico del soggetto gestore quindi diffondere idonea informativa sull'uso dei dati personali. I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti e per i controlli previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato, in relazione al trattamento dei dati personali, sono quelli indicati nel decreto sopra citato.

Per ciò che attiene il trattamento dei dati personali, il responsabile è il legale rappresentante del soggetto gestore.

NORME DI CHIUSURA

Fermo restando il disposto nei precedenti articoli, i termini e le comminatorie nel contratto di cui al presente capitolato operano di diritto senza l'obbligo di costituzione in mora.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

È vietato sotto qualsiasi forma il subappalto del servizio e la cessione del contratto.

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si applicano le norme del codice civile e si osservano le disposizioni di cui alla L.R. n.7/2020; Regolamento Regione Lazio n. 12/2021; D.G.R. Lazio n. 672/2021; Regolamento comunale vigente approvato con D.C.C. n. 45/2022; D.G.C. n. 18/2023 ed ogni altra normativa afferente i servizi educativi.

ONERI CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Il contratto scaturente dalla presente procedura sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ed in conseguenza il rappresentante Legale del commissionario dovrà risultare munito di firma digitale.

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico del soggetto gestore, così come tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto.

Per qualsiasi controversia si elegge quale Foro competente il Foro di Velletri.

È escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

Per tutti gli effetti del presente atto l'appaltatore elegge domicilio nel palazzo comunale. Ogni atto notificato al coordinatore del servizio nominato dal soggetto gestore è da intendersi conosciuto dal gestore stesso.